



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Il Rettore

DECRETO del Rettore n. 3353 del 05/10/2016

OGGETTO: Emanazione del Regolamento per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi.

IL RETTORE

Vista la Legge 9.05.1989, n. 168 – *“Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica”*;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 *“Norme in materia ambientale”*, e s.m.i.;

Visto il Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2009 – *“Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009”* e s.m.i.;

Visto il Decreto Ministeriale del 15 febbraio 2010, *“Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009»”*, e s.m.i.;

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 *“Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”*, e s.m.i.;

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012, e s.m.i.;

Visto il *“Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità”* emanato con Decreto Rettorale n. 348 del 7 maggio 2004, e s.m.i.;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7/216/III/1 del 19 luglio 2016 con la quale è stato approvato il *“Regolamento per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi”*;

Valutato ogni altro opportuno elemento;

DECRETA

1. E’ emanato il *“Regolamento per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi”*, che si riporta in Allegato 1 al presente Decreto per costituirne parte integrante e sostanziale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Il Rettore

2. Gli uffici preposti sono tenuti all'esecuzione del presente Decreto.

IL RETTORE
Prof. Gianmaria Ajani

Allegati:

Allegato 1: "Regolamento per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi"

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Premesso che l'Ateneo non può assumere la funzione di smaltitore di rifiuti per conto di altri Enti, il presente Regolamento si applica per gli aspetti di ordine gestionale ed amministrativo a tutte le strutture dell'Università di Torino. Sono altresì tenuti all'osservanza le seguenti categorie di personale:

1. Personale Docente, Tecnico Amministrativo, dipendente dall'Università;
2. Studenti dei corsi universitari, Dottorandi, Specializzandi, Tirocinanti, Titolari di assegni di ricerca nonché soggetti a essi equiparati, che frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio;
3. Personale appartenente ad altri Enti, sia pubblici che privati, che, per effetto di convenzioni e/o accordi, operi in locali dell'Università.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento non si applicano ai rifiuti di natura radioattiva poiché la loro gestione è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 230/95 e s.m.i. a cui si rimanda.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. **UNITÀ PRODUTTIVA:** Dipartimento, Scuola, Direzione dell'Amministrazione Centrale, Centro di I° livello, Strutture Didattiche Speciali, Centro Interateneo o qualsiasi altra Unità che venga identificata come Unità Produttiva in cui viene individuato un Responsabile, identificato come "Direttore" o "Presidente". All'interno della struttura possono sussistere più sezioni, i cui Responsabili sono identificati nella figura dei RADRL.
2. **UNITÀ LOCALE:** insieme delle Unità Operative ubicate in luogo diverso dalla Sede Legale, in cui si esercita una o più attività dalle quali sono originati i rifiuti ovvero ciascuna sede presso la quale vengono conferiti i rifiuti per il recupero o lo smaltimento.
3. **RIFIUTO:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
4. **LABORATORIO:** Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica e/o di ricerca che comportano l'uso di macchine, di apparecchi e attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede - quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria.
5. **RACCOLTA:** operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti, prima del conferimento al deposito temporaneo.
6. **DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI:** punto di stoccaggio temporaneo dei rifiuti, all'interno dell'Unità Operativa, in attesa del conferimento alla ditta adibita al ritiro e trasporto degli stessi.
7. **SISTRI:** Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti che ha lo scopo di informatizzare l'intera filiera dei rifiuti pericolosi e speciali a livello nazionale.

8. **DISPOSITIVO USB:** dispositivo elettronico per accedere in sicurezza dalla propria postazione al Sistema informatico SISTRI. Consente la trasmissione dei dati di quanto caricato, la firma elettronica, e fornisce specifiche informazioni, memorizzandole sul dispositivo stesso. Per ciascuna Unità Operativa sede di produzione dei rifiuti è previsto un dispositivo USB. Il certificato elettronico contenuto nel dispositivo USB è associato al **Delegato SISTRI**.

ART. 3 – RESPONSABILITÀ

Ai fini della corretta applicazione del presente regolamento e delle procedure operative a esso collegate, si intende per:

1. **LEGALE RAPPRESENTANTE:** Rettore. È il Responsabile della gestione dei rifiuti speciali e pericolosi prodotti nelle diverse strutture di Ateneo. Esercita tutte le funzioni che sono attribuite dalle normative vigenti così come dagli Statuti e dai Regolamenti Universitari.
2. **RESPONSABILE DELLA UNITÀ PRODUTTIVA/UNITÀ LOCALE – DELEGATO SISTRI:** Direttore di Dipartimento, Direttore di Centro di Ateneo e Interateneo, Direttore di Direzione ai sensi del presente regolamento è anche responsabile dell'Unità Locale, ed è individuato dal Rettore come **Produttore Iniziale** dei rifiuti speciali e pericolosi presso le sedi di sua competenza. È identificato come Responsabile di un processo la cui attività ha prodotto rifiuti, ma anche come il Soggetto a cui *sia giuridicamente riferibile detta produzione (cfr. D.lgs. 152/2006)*. È individuato, per tutte le sedi di sua competenza, come Delegato SISTRI che utilizza e custodisce il dispositivo USB, al quale sono associate le credenziali di accesso al sistema ed è attribuito il certificato per la firma elettronica. È responsabile della veridicità dei dati inseriti mediante l'utilizzo del dispositivo stesso. Può incaricare formalmente mediante **Delega di Firma**, fino a un massimo di due collaboratori per ognuno dei dispositivi in suo possesso, individuati tra il Personale Docente, Ricercatore e il personale Tecnico-Amministrativo.
3. **RESPONSABILE DI ATTIVITÀ DIDATTICA O DI RICERCA IN LABORATORIO (RADRL):**

“Il soggetto che individualmente o come Coordinatore di gruppo, svolge attività didattica o di ricerca in laboratorio” (art. 2, comma 5, D.M. 363/98). Personale Docente e Ricercatore, Responsabile dell'attività di didattica e di ricerca nei laboratori della propria struttura di appartenenza. Al RADRL compete l'obbligo di caratterizzare i rifiuti speciali e pericolosi, derivanti dall'attività di didattica e di ricerca in laboratorio di cui è Responsabile.

ART. 4 - OBBLIGHI E ATTRIBUZIONI

Il presente Regolamento, ai fini degli adempimenti SISTRI, individua quali Delegati del Legale Rappresentante (Rettore) i Responsabili delle Unità Produttive, secondo le indicazioni riportate successivamente.

1. **RESPONSABILE DELLA UNITÀ PRODUTTIVA/UNITÀ LOCALE – DELEGATO SISTRI:** Produttore iniziale dei rifiuti con il compito di organizzare e vigilare nell'ambito della propria struttura quanto concerne la corretta gestione dei rifiuti. Si può avvalere di collaboratori, individuati tra il Personale Docente, Ricercatore e Tecnico-Amministrativo.

Al Produttore spettano precisi obblighi, tra cui la corretta classificazione del rifiuto.

Ha il compito di:

- Organizzare e vigilare, nell'ambito della propria Struttura, la corretta gestione dei rifiuti speciali e pericolosi;
- Rispettare la tempistica e le soglie di quantità depositate in stoccaggio temporaneo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- Gestire e custodire il dispositivo USB ricevuto al fine di eseguire il carico e lo scarico dei dati relativi ai rifiuti;

- Vigilare sulle operazioni di raccolta dei rifiuti da parte della Ditta adibita al trasporto/smaltimento e riportare i dati sul SISTRI.

2. RESPONSABILE DI ATTIVITÀ DIDATTICA O DI RICERCA IN LABORATORIO (RADRL): Individuato dal Responsabile della struttura, è responsabile dei rifiuti pericolosi e speciali prodotti durante la propria attività di didattica e di ricerca in laboratorio.

Ha il compito di:

- caratterizzare i rifiuti con **codice CER** (secondo quanto previsto dalla normativa), identificandone i composti presenti, le quantità e le caratteristiche di pericolo (**codici HP**);
- concorrere alla salvaguardia dell'ambiente, effettuando una corretta gestione dei rifiuti e un controllo sulle procedure finalizzate alla loro riduzione;
- fornire ai propri collaboratori indicazioni sulle procedure da seguire per consentire una corretta gestione dei rifiuti;
- mettere in sicurezza il rifiuto durante le operazioni di stoccaggio nel deposito temporaneo, in attesa del ritiro da parte della ditta autorizzata;
- informare tempestivamente il responsabile di struttura - delegato sistri su eventuali nuove attività svolte all'interno della struttura di afferenza che hanno incidenza sulla produzione dei rifiuti.

Art.5 - PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI

Ciascun Produttore iniziale, nell'ambito della propria attività, ha l'obbligo di adottare tutte le iniziative dirette a favorire la prevenzione, la riduzione della produzione di rifiuti e la riduzione della pericolosità degli stessi prodotti (direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 e s.m.i.).

ART. 6 – FORMAZIONE

L'Amministrazione fornisce a tutti i Soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti speciali/pericolosi adeguata formazione e informazione anche su ulteriori aggiornamenti normativi in materia.

ART. 7 - DURATA DELL'INCARICO DEL DELEGATO SISTRI

1. Il Delegato SISTRI rimane in carica fino alla decadenza dalla carica di Responsabile della Unità Produttiva.
2. L'accettazione dell'incarico di Responsabile della Unità Produttiva implica anche l'accettazione dell'incarico di Delegato SISTRI della struttura.

ART. 8 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'emanazione.